

FISCO news

PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XIX - N. 5 - settembre/ottobre 2015

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (Tn) - Stampa: Centro Stampa Gaiardo O. snc - Borgo Valsugana (Tn) - Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Circolare informativa per i clienti

Articoli redatti da:

Studio Frizzera Piergiorgio
Studio Bortolotti Conci
Studio Zandonella - Schuster
Studio Demozzi - Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperis Martinelli
Studio Roberto Buglisi

SCADENZE! SCADENZE!

16 SETTEMBRE mercoledì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **UNICO 2015**: pagamento rate imposte saldo 2014 e prima rata acconto 2015 (soggetto con P.IVA)

21 SETTEMBRE lunedì

- mod. 770 semplificato/ordinario: invio telematico dichiarazioni 2014 (termine prorogato)

25 SETTEMBRE venerdì

- ELENCHI INTRASTAT: mensili

30 SETTEMBRE mercoledì

- Trasmissione telematica dichiarazione dei redditi /IRAP ed IVA (unificata e non) persone fisiche, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare.
- **VOLUNTARY DISCLOSURE**: invio telematico istanza di collaborazione volontaria per l'emersione nazionale ed estera di capitali
- ACQUISTI DA SAN MARINO (mese precedente) invio telematico
- **UNICO 2015**: pagamento rate imposte saldo 2014 e prima rata acconto 2015 (soggetto senza P. IVA)

12 OTTOBRE lunedì

- Personale domestico: INPS (trimestre precedente)

16 OTTOBRE venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi
- **UNICO 2015**: pagamento rate imposte saldo 2014 e prima rata acconto 2015 (soggetto con P.IVA)

26 OTTOBRE lunedì

- ELENCHI INTRASTAT: mensili e trimestrali)

30 OTTOBRE venerdì

- Beni d'impresa in godimento a soci/familiari: comunicazione all'anagrafe tributaria
- Finanziamenti concessi da soci/familiari: comunicazione all'anagrafe tributaria

AUTOTRASPORTATORI: proroga agevolazioni

Con il comunicato stampa 2 luglio 2015 n. 119, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la proroga delle agevolazioni in favore degli autotrasportatori per il 2015 definite dal Dipartimento delle Finanze.

Credito d'imposta per il recupero delle somme versate a titolo di "tassa salute"

È prorogato il credito d'imposta che consente alle imprese di autotrasporto merci (in conto terzi e in conto proprio) di recuperare nel 2015, fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2014 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa salute") sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti all'autotrasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche per quest'anno per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo "6793".

Deduzione forfetaria per spese non documentate

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate, per il periodo d'imposta

2014, pari a:

- 18,00 euro (in luogo dei precedenti 56,00 euro), per i trasporti effettuati all'interno della Regione e delle Regioni confinanti;
- 30,00 euro (in luogo dei precedenti 92,00 euro), per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Tale deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti.

Si segnala che, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare del 30 luglio 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che le suddette deduzioni forfetarie relative al periodo d'imposta 2014 potranno essere rimodulate in aumento, in considerazione delle maggiori risorse che verranno stanziare.

Rispetto ai suddetti importi di 18,00 e 30,00 euro, i nuovi importi dovrebbero aumentare di circa il 50%.

I nuovi importi delle deduzioni relative al periodo d'imposta 2014 saranno resi noti dall'Agenzia delle Entrate.

ALESSANDRO DALMONEGO
Studio Fronza Comm. Ass.ti

In questo numero:

- AUTOTRASPORTATORI: proroga agevolazioni
- ACCERTAMENTO CON ADESIONE: come evitare la lite con il Fisco
- INTRA 12: nuovo modello
- BONUS ALBERGHI - TAX CREDIT
- NUOVI MINIMI: chiarimenti
- ABUSO DEL DIRITTO: finalmente la norma!
- RICERCA E SVILUPPO: credito d'imposta
- "FALSI AUTOCARRI": fiscalmente equiparati alle autovetture
- FATTURAZIONE ELETTRONICA: facoltà per tutti

RASSEGNA STAMPA sintesi

Incentivi per il rientro dei lavoratori anche per i nati dopo il 1° gennaio 1969

Le agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori si applicheranno anche nel 2016 (cioè dopo che terminerà l'efficacia della legge 30 dicembre 2010, n. 238), seppur con modalità differenti rispetto alle attuali: lo prevede l'articolo 16 del decreto legislativo sull'internazionalizzazione delle imprese, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. In particolare:

- potranno usufruire della norma tutti i soggetti che, in possesso di determinati requisiti, verranno a lavorare in Italia;
- non tutti i "lavoratori" saranno interessati dalla misura contenuta nel decreto attuativo della legge 23/2014, ma soltanto i dipendenti che "rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione";
- rientreranno tra i beneficiari anche i soggetti nati dopo il 1° gennaio 1969;
- nessun vincolo anagrafico per i soggetti che "non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti il trasferimento".

(Il Sole 24 Ore del 9 agosto 2015, pag. 11)

Locazioni commerciali, le Entrate "aprono" sulla mancata percezione dei canoni

Nelle locazioni di immobili adibiti ad uso commerciale, se il locatore dimostra - in contraddittorio con il Fisco - la mancata percezione dei canoni previsti contrattualmente, può dichiarare soltanto il reddito determinato sulla base della rendita catastale. È l'indicazione contenuta in un documento inviato dall'Agenzia delle Entrate ai propri uffici territoriali, nel quale si tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale che ha accompagnato l'articolo 26, primo comma, del Tuir. Ai sensi di tale norma, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei possessori di immobili indipendentemente dalla loro percezione. Si ricorda che sul punto, con la circolare 21 maggio 2014, n. 11/E le Entrate avevano affermato che - anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 362/2000 - "per le locazioni di immobili non abitativi (...) il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto".

(Il Sole 24 Ore del 13 agosto 2015, pag. 27)

Interessi passivi, eliminato il "Rol virtuale"

Il decreto legislativo sull'internazionalizzazione delle imprese - emanato in attuazione della delega contenuta nella

ACCERTAMENTO CON ADESIONE: come evitare la lite con il Fisco

L'accertamento con adesione è senza dubbio l'istituto deflativo maggiormente utilizzato dal contribuente (o meglio dai professionisti che lo assistono) per tentare la strada della definizione dell'avviso di accertamento, prima di giungere davanti al giudice tributario. Se nel corso degli ultimi anni, il comparto dei deflativi ha subito diverse e significative modifiche, che hanno via via visto l'introduzione della fase di reclamo/mediazione e la recente abrogazione, con effetto dall'1 gennaio 2016, della definizione agevolata dei PVC e degli inviti al contraddittorio, l'istituto in commento è rimasto sostanzialmente invariato. L'abbattimento parziale della maggiore pretesa tributaria, la riduzione delle sanzioni ad un terzo nonché la certezza dei costi per l'assistenza tecnica rappresentano evidentemente le ragioni del suo successo.

"Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione".

Si è dunque nella fase successiva all'accesso, ovvero in quel momento in cui al contribuente è stato notificato un PVC, nel quale sono evidenziate le contestazioni emerse al termine della verifica. Tuttavia, l'atto impositivo non è ancora stato emanato. Ancorché ricorrano maggiormente le ipotesi di presentazione delle memorie ex art. 12 comma 7 Legge n. 212/2000 (strumentali ad un successivo contenzioso) o di definizione del PVC ai sensi dell'art. 5-bis del medesimo decreto in commento, il contribuente potrebbe avere interesse ad anticipare la fase di contraddittorio per giungere prima ad una definizione della nascente controversia (ad esempio, per ragioni di informativa di bilancio).

In base all'art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 218/1997, dunque, "il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico".

Ancorché possa sembrare contrario alla logica di uno strumento deflativo, l'eventuale adesione dovrà essere fondata su argomentazioni di tipo tecnico, ovvero volte a togliere dall'atto impositivo quelle pretese erranee o, quantomeno, discutibili alla luce degli orientamenti giurisprudenziali. In parole semplici, non sarà possibile invocare la richiesta di uno "sconto" al solo fine di evitare il

contenzioso.

Si faccia, infine, attenzione all'inciso "non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5", posta come condizione per la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. Ciò significa, con un esempio che coglie appieno la problematica, che in caso di avviso di accertamento da studi di settore, il contribuente non potrà presentare istanza ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 218/1997, avendo in sostanza perso l'occasione di definire la propria posizione nel contraddittorio preventivo attivato dall'Agenzia delle Entrate.

Al ricorrere dei presupposti, invece, l'istanza potrà essere presentata mediante consegna diretta all'Ufficio o per posta, con raccomandata in plico aperto senza busta, in modo che la medesima possa essere considerata proposta alla data di spedizione e non di ricezione da parte dell'Ufficio (Circolare Agenzia delle Entrate 8 aprile 2002, n. 28/E).

LA GESTIONE DEL CONTRADDITTORIO

A norma del comma 4 art. 6, D.Lgs. n. 218/1997, "entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia".

Dal tenore letterale ben si comprende che il termine a disposizione dell'Ufficio è di natura ordinatoria, con la conseguenza che la mancata convocazione non comporta la nullità dell'atto impositivo come già sentenziato dalla Suprema Corte. Ciò detto, la fase del contraddittorio è senza dubbio la parte centrale del procedimento, che dovrà avere natura sostanziale e non solo formale. È consigliabile che all'incontro con il funzionario ci si presenti con circostanziate memorie e documenti, in modo tale da evitare il rischio di verbalizzazioni estemporanee dell'ultimo momento.

I SOGGETTI COOBLIGATI

Come detto, delicate restano le implicazioni che si rilevano nei casi in cui la procedura in commento interessi redditi prodotti in forma associata. Le ipotesi di litisconsorzio tra società e soci (società di persone o srl che hanno optato per il regime di trasparenza) rappresentano, infatti, aspetti da monitorare sempre con attenzione al fine di non incorrere in errori che possano pregiudicare in buon esito della definizione o l'impugnazione dell'atto.

L'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 218/1997 prevede una deroga al principio di competenza dell'Ufficio affermando che "l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio".

Esiste dunque la necessità di un coordinamento tra i soggetti coobbligati o, ancora meglio, tra i professionisti che li assistono. È opportuno ricordare che in forza del comma 2 dell'art. 4, "nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa (...)". Ciò presuppone, dunque, che la definizione possa essere attuata anche solo da taluni dei soggetti coobbligati. In tale ultimo caso, la potestà impositiva ritorna all'Ufficio competente in ragione del domicilio del socio.

L'ADESIONE E I SUOI EFFETTI

Il primo effetto da sottolineare è senza dubbio quello prodotto con la sola presentazione dell'istanza.

A norma del comma 3 art. 6 D.Lgs. n. 218/1997 in commento, infatti, "il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza".

In caso di accordo, invece, si darà corso (solitamente, in via contestuale) alla sottoscrizione del verbale di fine contraddittorio, recante le motivazioni della raggiunta "pace", e dell'atto di adesione.

Si ricorda che, a norma dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 218/1997, "l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale".

A tal punto, al professionista delegato verrà consegnato, oltre ad una copia del verbale di conclusione del contraddittorio, un prospetto recante le somme da versare a titolo di capitale, interessi e sanzioni.

L'atto di adesione, pertanto, non sarà nella disponibilità del contribuente (o del professionista), sino

a che l'Ufficio non abbia ricevuto la prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute o della prima rata.

In base all'art. 8 D.Lgs. n. 218/1997, infatti, "il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione".

Se il pagamento rateale rappresenta certo un'opportunità da prendere in considerazione, di contraltare nasconde una pericolosa insidia legata al mancato pagamento di una rata, successiva alla prima.

In caso di mancato pagamento della prima non si perfezionerebbe l'adesione.

Ciò, non già per una difficile interpretazione della norma, che sull'argomento è chiarissima, ma per ragioni di quotidiana gestione degli adempimenti che possono portare ad una banale dimenticanza.

Il comma 3-bis prevede infatti che "in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo". Sotto il profilo degli effetti penali in caso di estinzione del debito tributario l'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che "le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie". Per concludere, si noti che la norma non pone limiti al soggetto che provvede all'estinzione del debito, con la conseguenza che anche il pagamento da parte del terzo porterebbe all'applicazione delle circostanze attenuanti sopra illustrate.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA sintesi

legge 11 marzo 2014, n. 23- modifica i criteri da utilizzare ai fini della determinazione del Rol (reddito operativo lordo), per la deducibilità degli interessi passivi da parte dei soggetti Ires. Sotto questo profilo, infatti, sono sostanzialmente due le novità introdotte nell'articolo 96 del Tuir, con effetto a decorrere dal periodo di imposta 2016:

- rileveranno i dividendi corrisposti da società estere che risultano controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile;
- non sarà più possibile considerare il "Rol virtuale" (misura, quest'ultima, introdotta per contrastarne l'utilizzo strumentale sinora fatto ma che potrà essere mediamente peggiorativa per le imprese).

(Il Sole 24 Ore del 11 agosto 2015, pag. 29)

Il recesso del socio dev'essere iscritto al Registro delle imprese

Il recesso del socio di società di persone costituisce modifica dell'atto costitutivo e pertanto dev'essere iscritto al Registro delle imprese, in base al combinato disposto degli articoli 2295 e 2300 del Codice civile. Ai sensi della norma da ultimo citata, infatti, le modifiche dell'atto costitutivo vanno iscritte al Registro delle imprese entro 30 giorni dalla data in cui esse acquistano efficacia, con due finalità: rendere il fatto opponibile ai terzi e rendere esente il socio receduto da eventuali responsabilità conseguenti ad obbligazioni sociali contratte successivamente alla data in cui lo scioglimento del rapporto sociale ha prodotto effetti. A dover effettuare detta iscrizione sono tenuti gli amministratori della società. Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico con una direttiva del 27 aprile scorso.

(Il Sole 24 Ore del 26 agosto 2015, pag. 34)

Distributori automatici, dal 2017 trasmissione telematica dei corrispettivi

A decorrere dal 1° gennaio 2017, anche i soggetti che sono tenuti ad emettere fattura solo su richiesta del cliente potranno optare per la "memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica" all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Dalla medesima data l'invio online sarà invece obbligatorio per i soggetti che effettuano cessioni di beni per mezzo di distributori automatici. A tal fine - precisa la norma - dovranno essere utilizzati strumenti tecnologici in grado di garantire "l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito". Sono alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (cosiddetto "decreto sulla fatturazione elettronica"), emanato in attuazione

RASSEGNA STAMPA sintesi

della delega contenuta nella legge 11 marzo 2014, n. 23 e pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale.

(Il Sole 24 Ore del 19 agosto 2015, pag. 28)

Richieste di rimborso Iva, limiti alla maturazione degli interessi

Il contribuente non ha diritto agli interessi sul rimborso Iva per i giorni compresi tra la data di richiesta di ulteriori documenti da parte dell'ufficio per il completamento dell'istruttoria e la data della loro consegna, se avvenuta dopo più di 15 giorni. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 2440/1/2015. Nella fattispecie in esame i giudici tributari hanno affermato - in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione - che superato il termine di 15 giorni previsto dalla legge per l'invio da parte del contribuente dei documenti richiesti (anche se integrativi), non maturano gli interessi.

(Il Sole 24 Ore del 24 agosto 2015, pag. 20)

Limiti al ricorso al "valore normale" nelle transazioni tra residenti

Ai fini della deducibilità dei costi black list e dell'inapplicabilità della normativa sui prezzi di trasferimento nelle operazioni tra soggetti residenti, assumerà un ruolo centrale quale criterio-guida il concetto di "valore normale", ai sensi dell'articolo 110 del Tuir: lo prevede l'articolo 5 del decreto legislativo sull'internazionalizzazione delle imprese, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi. In presenza di cessioni di aziende o di immobili, inoltre, il Fisco non potrà più fondare un avviso di accertamento e conseguentemente rettificarne il valore sulla base del "valore normale" del bene. Per restare in tema, è utile ricordare anche l'eliminazione dell'esimente connessa alla dimostrazione che l'impresa estera svolge un'effettiva attività commerciale all'estero. Per quanto attiene ai prezzi di trasferimento, infine, il decreto in commento sancisce la regola secondo cui il settimo comma del richiamato art. 110 del Tuir non si applichi in presenza di transazioni effettuate tra soggetti residenti.

(Italia Oggi del 8 agosto 2015, pag. 25)

Tassa rifiuti dovuta anche se il locale non viene utilizzato

La tassa rifiuti (Tari) è dovuta per la sola detenzione del locale, a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio da parte del contribuente. Il principio è contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12035 del 10 giugno scorso. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, "la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, al verificarsi della sola detenzione dei locali", perché "il presupposto im-

INTRA 12: nuovo modello

In data 25 agosto 2015 è stato approvato il nuovo modello INTRA 12 che va a sostituire quello attualmente in uso. Tale modello deve essere presentato dagli enti non commerciali non soggetti Iva e dagli agricoltori esonerati per dichiarare l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento. La modulistica è stata rivista per adeguarsi alle ultime novità normative e si trova già online sul sito dell'Agenzia delle Entrate completo delle relative istruzioni e specifiche tecniche. Dovrà essere utilizzato a partire dal 1° ottobre, in sostituzione di quella attualmente in uso.

La nuova modulistica recepisce, con oltre due anni di ritardo, le modifiche apportate all'art. 49 comma 1 del DL 331/93 da parte della L. 228/2012 (Finanziaria 2013), che aveva previsto l'obbligo di presentare il modello per gli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, e non più per gli acquisti registrati nel mese precedente. Sebbene la modifica avesse quale decorrenza il 1° gennaio 2013, l'Agenzia delle Entrate fino ad ora non era ancora intervenuta per adeguare la relativa modulistica, lacuna alla quale è stato ora posto rimedio.

L'obbligo in commento riguarda gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta e i produttori agricoli in regime di esonero di cui all'art. 34 comma 6 del DPR 633/72 che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro (entro tale importo, infatti, l'imposta non è dovuta in Italia ma nello Stato del cedente), o che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia su tali acquisti ai sensi dell'art. 38 comma 6 del DL 331/93. Gli stessi soggetti devono presentare il modello INTRA 12 se assumono la

veste di debitori d'imposta, con il meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e di servizi da soggetti non residenti.

Le istruzioni del nuovo modello INTRA 12 precisano, infine, che gli adempimenti dichiarativi connessi alle operazioni con l'estero riguardano anche gli enti non commerciali soggetti passivi IVA, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Le nuove istruzioni chiariscono che il modello deve essere presentato entro la fine di ciascun mese (così come avviene tuttora), indicando l'ammontare (ed in questo vi sono le novità):

- degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le cui fatture sono state ricevute il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72);
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea, effettuati nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il dichiarante ha emesso autofattura (art. 17 comma 2 primo periodo del DPR 633/72);
- degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ai fini della regolamentazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 46 comma 5 del DL 331/93, il secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione.

Altra novità riguardante la modulistica è quella che prevede l'obbligo di indicare nel campo "Periodo di riferimento" del modello INTRA 12, oltre all'anno d'imposta, anche il mese di ricezione delle fatture emesse da soggetti comunitari, o di effettuazione degli acquisti da soggetti non comunitari. Il nuovo modello deve essere utilizzato a decorrere dal 1° ottobre 2015, mentre per gli invii con scadenza 31 agosto e 30 settembre va ancora utilizzato il vecchio modello.

FILIPPO PALLAORO
Studio Degasperis Martinelli



BONUS ALBERGHI – TAX CREDIT

L'art. 10 del D.L. 83/2014, convertito dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, riconosce un credito d'imposta (c.d. "bonus alberghi") per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

beneficiari: tutte le imprese alberghiere (alberghi, villaggi alberghieri, residenze turistiche alberghiere, ecc.) esistenti alla data del 1° gennaio 2012;

interventi: ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, incremento dell'efficienza energetica, abbattimento delle barriere architettoniche, acquisti di mobili e componenti d'arredo (letti, armadi, tavoli, sedie, materassi ecc.) destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi sopra indicati;

credito d'imposta: pari al 30% del totale delle spese eleggibili sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Se le spese eleg-

gibili risultano essere il massimo ammissibile, ovvero Euro 666.667, il relativo credito d'imposta riconoscibile sarà di Euro 200.000. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale. In un triennio, la singola impresa non può usufruire complessivamente più di 200.000 euro di aiuti de minimis, compresi quelli relativi al riconoscimento del credito d'imposta. E' utilizzabile in compensazione mediante F24 da presentare in modalità telematica ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali ha definito, con apposita guida pubblicata dal MiBACT, le modalità telematiche ed i termini di presentazione delle istanze per accedere al credito.

anno di sostenimento delle spese	anno di presentazione dell'istanza	periodo per la compilazione dell'istanza sul portale dei procedimenti	click day
2014	2015	dal 15/9/2015 ore 10 al 9/10/2015 ore 16	dal 12/10/2015 ore 10 al 15/10/2015 ore 16
2015	2016	dall'11 al 29 gennaio	dal 1° al 5 febbraio
2016	2017	dal 9 al 27 gennaio	dal 30 gennaio al 3 febbraio

L'istanza deve essere presentata in via telematica tramite il "portale dei procedimenti", unitamente all'attestazione circa l'effettività delle spese sostenute

(<https://procedimenti.beniculturali.gov.it>).

Tra i soggetti competenti ad attestare l'effettività delle spese sostenute vi sono il presidente del collegio sindacale, il revisore iscritto nel registro dei revisori legali, il professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La guida definisce due fasi.

In una prima fase, detta di preparazione, l'impresa procede a registrarsi sul "portale dei procedimenti" (non è necessario registrarsi nel caso in cui si abbiano già le credenziali d'accesso ottenute in occasione del tax credit digitalizzazione). Una volta ottenuti i codici d'accesso, nel menù principale attiverà la pratica relativa al "tax credit riqualificazione" e potrà successivamente compilare l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute, scaricare il pdf, firmare digitalmente e ricaricare il tutto nel "portale dei procedi-

menti". Per le spese sostenute nell'anno 2014 queste operazioni potranno essere effettuate dalle ore 10 del 15 settembre fino alle ore 16 del 9 ottobre 2015.

In una seconda fase, che per il 2014 è fissata dalle ore 10 del 12 ottobre fino alle ore 16 del 15 ottobre 2015, potrà procedere all'invio dell'istanza corredata dell'attestazione di effettività delle spese sostenute.

Si ricorda che le istanze sono ammesse al bonus in relazione all'ordine cronologico di presentazione per cui il giorno 12 ottobre rappresenta il c.d. "click day" e la ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di acquisizione dei documenti inviati sarà il documento valido ai fini della definizione della graduatoria.

Il 16 dicembre il Ministero pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

MANUELA CONCI
Studio Bortolotti & Conci

RASSEGNA STAMPA sintesi

sitivo del tributo si identifica con l'istituzione del servizio, non con la materiale fruizione". Inoltre - si legge nella pronuncia in commento - i criteri di ripartizione del costo del servizio "non sono conferenti al concreto utilizzo da parte di ciascun utente, tanto che si basano su indici presuntivi". Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, commi 656 e 657, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), la tassa è dovuta nelle seguenti misure:

- 20 per cento, in caso di omesso svolgimento del servizio;
- non più del 40 per cento, nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta.

(Italia Oggi del 11 agosto 2015, pag. 23)

Dev'essere sempre motivata

l'attribuzione della rendita catastale

Anche per i fabbricati accatastati nella categoria D, l'Agenzia delle Entrate è sempre tenuta a motivare la rendita catastale attribuita qualora sia diversa da quella proposta dal contribuente attraverso la procedura telematica Docfa. Lo ha affermato la Commissione tributaria regionale della Lombardia (sezione staccata di Brescia) con la sentenza n. 3460 del 23 luglio 2015, secondo la quale non è sufficiente la semplice indicazione da parte dell'Ufficio dei dati catastali e della classe. Per i giudici lombardi, in particolare, la funzione della motivazione è quella di indicare "i presupposti e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione".

(Italia Oggi del 15 agosto 2015, pag. 25)

Ristrutturazioni immobiliari, a rischio l'Iva agevolata sui "beni significativi"

Alla luce del punto 10-bis dell'allegato III alla direttiva Iva (in base al quale gli Stati membri possono applicare un'aliquota Iva ridotta alle riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio fornito), una normativa nazionale che preveda l'aliquota agevolata alle forniture di materiali a risparmio energetico, senza escludere i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio fornito, non è conforme alla direttiva. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue (sentenza 4 giugno 2015, C-161/14) con riferimento a una disposizione introdotta nell'ordinamento tributario inglese. La questione interessa anche l'Italia visto che ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) l'aliquota del 10 per cento prevista per le manutenzioni degli edifici abitativi privati si estende anche ai beni di valore significativo (con la sola eccezione dei "beni significativi" individuati dal dm 29 dicembre 1999.

(Italia Oggi del 25 agosto 2015, pag. 24)

RASSEGNA STAMPA sintesi

Valutazioni escluse dal falso in bilancio
I "falsi estimativi", cioè fondati su valutazioni, non sono penalmente rilevanti. Lo ha affermato la Corte di Cassazione applicando le nuove norme sul falso in bilancio contenute nella legge 27 maggio 2015, n. 69, che a detta di autorevoli osservatori ne uscirebbe alquanto ridimensionata. L'aspetto è estremamente delicato se si considera - spiegano i giudici di legittimità - che "la maggior parte delle poste di bilancio altro non è se non l'esito di procedimenti valutativi e, quindi, non può essere in alcun modo ricondotta nell'alveo dei soli fatti materiali, come previsti dalla normativa introdotta dalla legge n. 69 del 2015". Si ricorda che il "nuovo" falso in bilancio si applica ai seguenti soggetti (articolo 2621 del Codice civile): a. amministratori; b. direttori generali; c. dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari; d. sindaci e liquidatori. Sono sanzionati i seguenti comportamenti: 1. l'esposizione "consapevole" di "fatti materiali rilevanti" non rispondenti al vero, oppure 2. l'omissione "consapevole" di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale la stessa appartiene), in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

(Il Sole 24 Ore del 31 luglio 2015, pag. 31)

Donazioni e fondi patrimoniali, il creditore può agire entro un anno

Il creditore avrà un anno di tempo per agire - attraverso un procedimento espropriativo - sulle disposizioni a titolo gratuito nonché sui vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati disposti dal debitore. E lo potrà fare senza dover attendere una sentenza dichiarativa di inefficacia di tali atti. La novità - che interessa in generale le donazioni effettuate ai sensi degli articoli 769 e seguenti del codice civile, i fondi patrimoniali (articoli 167 e seguenti), trust - è contenuta nel nuovo articolo 2929-bis c.c., introdotto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (decreto sulla giustizia civile). Il provvedimento, approvato dalla Camera ed ora è all'esame del Senato, contiene altresì numerose modifiche alla disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali.

(Italia Oggi del 30 luglio 2015, pag. 30)

Sanzioni penali a carico del professionista "correo" della frode

Ai sensi dell'articolo 13-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, "le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II (si tratta dei reati tributari, ndr) sono aumentate della metà se il reato è commesso da correo nell'esercizio di attività di intermediazione fiscale, attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale". La nuova circostanza aggravante -

NUOVI MINIMI: chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E/2015, ha chiarito che possono accedere al regime dei nuovi minimi anche i soggetti che, nelle more della conversione in legge del DL n. 192/2014 con cui è stata disposta la proroga del regime dei nuovi minimi per tutto il 2015, hanno applicato il regime ordinario di tassazione. Conseguentemente, potranno applicare il nuovo regime dei minimi anche i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività di impresa, arte o professione a inizio 2015, prima dell'entrata in vigore della proroga prevista dal Milleproroghe. Infatti, tali contribuenti non avevano avuto la possibilità di esercitare l'opzione per il regime agevolato in sede di dichiarazione di inizio attività (modello AA7).

Considerato che a decorrere dal 2015 il regime dei nuovi minimi è facoltativo, quindi, non rappresenta più il regime naturale (in considerazione del fatto che vi è anche il nuovo regime forfetario introdotto ad opera della Legge di Stabilità 2015), il contribuente che intende avvalersene è tenuto a manifestare espressamente la sua scelta mediante apposita opzione che andrà effettuata nel modello AA7 di inizio attività ovvero nella dichiarazione dei redditi per il 2015 (UNICO 2016), allegando il modello per le opzioni presente nella dichiarazione IVA (artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 442/1997).

Nel dettaglio l'Agenzia ha precisato che qua-

lora un contribuente ad inizio 2015 abbia adottato il regime ordinario, ancorché potesse utilizzare a seguito della proroga il regime dei nuovi minimi, potrà utilizzare tale ultimo regime effettuando le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell'IVA, entro trenta giorni dalla pubblicazione della citata risoluzione n. 67/E/2015 (quindi, entro il 22 agosto 2015), ovvero entro la prima liquidazione IVA successiva, se la stessa scade dopo tale termine.

Dopo tali precisazioni il contribuente:

- Per operazioni attive dovrà procedere ad emettere note di variazione in aumento (c.d. note debito), che andranno conservate senza l'obbligo di registrazione ai fini IVA delle stesse.

Tutto ciò allo scopo di correggere l'attribuzione dell'IVA in rivalsa al cessionario/committente. Il cessionario/committente a sua volta dovrà registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente/prestatore;

- in merito alle fatture passive, dovrà procedere ad effettuare le variazioni in aumento dell'imposta sugli acquisti detratta all'interno della prima liquidazione IVA trimestrale dell'anno.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

ABUSO DEL DIRITTO: finalmente la norma!

Il 5 agosto è finalmente approdata in Gazzetta Ufficiale la norma sull'abuso del diritto, grazie ad un decreto legislativo il cui scopo era di dare "certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente".

La norma dà quindi la definizione chiarendo che "configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti".

Quindi, ora che in Gazzetta abbiamo la norma sull'abuso del diritto l'Agenzia delle Entrate potrà emettere avvisi di accertamento fondati su tale presupposto? In realtà avviene proprio il contrario, in quanto l'Agenzia ha da molti anni emesso avvisi di accertamento fondati sull'abuso del diritto ritenendo che detta possibilità derivasse direttamente dall'applicazione dell'articolo 53 della Costituzione, secondo cui esiste un obbligo generalizzato di pagare le imposte in proporzione alla propria capacità contributiva. In sostanza, alcuni funzionari dell'Agenzia, ritenendosi investiti di tale potere (divino?) stabilivano discrezionalmente quale dovesse essere il corretto carico fiscale di un soggetto e consideravano abusivi tutti gli

atti posti in essere col fine di minimizzare detto carico fiscale. Facendo un esempio concreto, il 26 agosto è stata depositata una sentenza della Cassazione dalla quale si evince che secondo l'Agenzia una impresa dovrebbe acquistare un immobile con mutuo ed ammortizzarlo e non acquistarlo col leasing in quanto col secondo contratto si realizzano dei vantaggi fiscali... In sostanza, l'Agenzia vede abuso del diritto ogni qual volta il contribuente non adotta il comportamento fiscalmente più svantaggioso, a meno che non riesca a dimostrare che la scelta di uno strumento fiscalmente più conveniente è dettata da ragioni diverse dal risparmio fiscale. Faccio un esempio bizzarro per comprendere meglio: ho 1000 euro sul conto corrente da investire e posso scegliere tra un BOT o una obbligazione della Cassa Rurale di pari rendimento e di pari "rating" e scelgo la prima forma di investimento, posto che la tassazione è del 12,5% contro quella del 26%. Essendo la mia scelta dettata solo da logiche di risparmio fiscale, l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto contestarmi di aver abusato del diritto! "Avrebbe potuto" perchè con la nuova norma è stato definito che si configura

abuso quando il vantaggio fiscale che si consegue è "indebito", "in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario". Sul punto, il legislatore ha voluto essere chiaro, e con un non indifferente sforzo in Parlamento (essendoci un ramo dello stesso che voleva uscire con una norma confusa...) ha anche aggiunto che "resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi

opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale"; in sostanza, il mio investimento in BOT piuttosto che in obbligazioni Cassa Rurale dovrebbe essere salvo, così come la possibilità di stipulare leasing immobiliari ecc...

ROBERTO CURCU
Studio Degasperis & Martinelli

RICERCA E SVILUPPO: credito d'imposta

BENEFICIARI

Il decreto precisa che possono beneficiare dell'agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Pertanto, sono interessati all'agevolazione sia le imprese individuali che le società (di persone e di capitali), sia le cooperative e le società di mutua assicurazione che gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale (o, in caso contrario, con riferimento all'attività commerciale esercitata).

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI

art. 3 del D.L. n. 145/2013 elenca tassativamente le attività agevolabili e cioè:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; nel decreto si specifica che può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere:
 - l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale;
 - la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il

prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Anche in questo caso, non si considerano attività di ricerca e sviluppo, e quindi non rientrano nell'agevolazione le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

MODALITA' DI CALCOLO, LIMITI E ASPETTI OPERATIVI

Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario:

nella misura del 25% per le spese di cui alle lettere b) e d) di cui si è detto al paragrafo precedente, in misura pari al 50% per le spese di cui alle lettere a) e c).

- E' riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
- Non soggiace ai limiti di compensazione annuale pari a 250.000 euro può essere cumulato con il credito d'imposta per le assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'art. 24 D.L. n. 83/2012.

CONTROLLI

L'agenzia delle entrate effettuerà controlli secondo cui, in caso di utilizzo indebito dei crediti d'imposta:

- invece del 30% si applica la sanzione dal 100% al 200%, (200% se l'ammontare è superiore a 50.000 euro in ciascun periodo);
- è inibita la definizione agevolata;
- l'atto di recupero può essere notificato entro
- il termine decadenziale raddoppiato (8 anni);
- le somme dovute sono iscritte nei ruoli straordinari.

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

RASSEGNA STAMPA sintesi

introdotta dallo schema di decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed ora all'esame delle competenti commissioni parlamentari) - intende "colpire" i consulenti che si adoperano per realizzare la frode. Non mancano peraltro le incertezze sulla portata della disposizione richiamata: in particolare, non è affatto chiaro quando il professionista possa essere considerato "correo", né il significato di "elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale".

(Il Sole 24 Ore del 29 luglio 2015, pag. 33)

Microcredito, servizi ausiliari a carico del soggetto finanziatore

Nell'ambito delle operazioni di microcredito, l'intermediario finanziatore è tenuto a prestare almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai soggetti finanziati: a. supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dell'attività; b. formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa (gestione contabile, finanziaria e del personale); c. formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per aumentare la produttività dell'attività; d. supporto alla definizione, con appositi studi di mercato, dei prezzi e delle strategie di vendita; e. supporto nell'individuazione delle soluzioni a problemi legali, fiscali ed amministrativi. Sono le indicazioni contenute nella nuova guida al microcredito predisposta dalla Direzione fondi di garanzia e interventi per capitali di rischio.

(Italia Oggi del 29 luglio 2015, pag. 30)

Avvisi bonari impugnabili in commissione tributaria

Il contribuente che riceva un avviso bonario conseguente a un controllo formale (ex articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), lo può impugnare innanzi alla commissione tributaria provinciale: lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15957, depositata ieri. Nell'occasione, i giudici di legittimità hanno sostenuto infatti che tale atto è equiparabile all'avviso di accertamento, e quindi impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In particolare, è stato confermato il principio secondo cui nell'ambito del contenzioso tributario sono qualificabili come avvisi di accertamento tutti gli atti attraverso i quali il Fisco rende nota al contribuente una pretesa tributaria definita, anche se tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento.

(Il Sole 24 Ore del 29 luglio 2015, pag. 34)

PIERGIORGIO FRIZZERA
Org. & Sistemi srl

"FALSI AUTOCARRI": fiscalmente equiparati alle autovetture

Come noto, già dal 2006 (con il D.L. 223/2006) è stato previsto che "...i veicoli, che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone" sono assoggettati al regime fiscale proprio degli autoveicoli destinati al trasporto privato di persone.

La norma contrasta il fenomeno degli abusi fiscali nel settore degli autoveicoli ed interessa i veicoli di imprese e professionisti che vengono immatricolati in categorie diverse dalle autovetture (come, ad esempio, ad uso autocarro e ad uso ufficio), per di evitare le penalizzazioni fiscali che caratterizzano le prime.

La norma demandava poi ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'esatta individuazione dei veicoli che, prescindendo dalla immatricolazione,

risultavano idonei al trasporto di persone e che quindi erano assimilabili, ai fini fiscali, alle autovetture.

Il provvedimento è stato emanato il 6 dicembre 2006 ed ha fornito i requisiti in base ai quali un autocarro è da considerarsi fiscalmente un "finto autocarro" e che, pertanto, dovrà sottostare a tutte le limitazioni previste per le autovetture.

Per procedere alla verifica occorre rintracciare alcuni dati dal libretto di circolazione del veicolo.

L'assimilazione dell'autocarro all'autovettura si ha per quei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (autocarri), abbiano codice di carrozzeria FO (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o

superiore a 180.

Quest'ultima condizione si verifica rapportando potenza e portata: l'autocarro sarà assimilato alle autovetture qualora il risultato della divisione tra potenza (espressa in kw) e portata (espressa in tonnellate) sarà pari o superiore a 180.

La portata, qualora non direttamente desumibile dal libretto di circolazione, va calcolata come differenza tra massa complessiva e tara).

In conclusione, i veicoli che soddisfano le condizioni citate, indipendentemente dal fatto che dal punto di vista amministrativo siano autocarri, dal punto di vista fiscale sono da considerarsi in tutto e per tutto delle autovetture, con le conseguenti limitazioni alla deducibilità dei relativi costi e alla detraibilità dell'IVA relativa.

ROBERTO BUGLISI
Servimprese srl

FATTURAZIONE ELETTRONICA: facoltà per tutti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18.08.2015 è diventato operativo il D. Lgs. n. 190/2015 sulla fattura elettronica.

Il decreto legislativo introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

L'utilizzo della fattura elettronica è attualmente obbligatorio solo nei rapporti con la pubblica amministrazione, mentre è facoltativo tra i soggetti passivi d'imposta. Nel decreto (articolo 1) si prevede in via opzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la possibilità di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse e ricevute. Per agevolare le imprese nell'uso del nuovo strumento telematico l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura la trasmissione e la conservazio-



ne delle fatture elettroniche.

Con riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del decreto si dovrà attendere l'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito del forum nazionale sulla fatturazione elettronica, per la definizione delle regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Di rilievo è l'art. 3 del decreto, articolo che individua gli incentivi di cui possono godere i soggetti passivi che opzionano per l'esercizio della trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi, a titolo di esempio vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi alle "black

lists", allo "spesometro", agli acquisti intracomunitari, ai contratti di leasing, di locazione e noleggio nonché agli acquisti da San Marino e si potrà beneficiare di rimborsi Iva più veloci. L'art. 4 definisce, inoltre la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, individuati con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Non ultimo, il decreto legislativo in oggetto introduce l'obiettivo di individuare modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche 'da remoto', da definire con apposito Decreto del MEF entro 6 mesi.

DONATELLA FRIZZERA
Organizzazione & Sistemi srl